fuori collana

Guerra contro le donne, cosa dice la Costituzione

Barbara Pezzini
11 Marzo 2024



Dice del suffragio finalmente universale, premessa e promessa di una cittadinanza politica che rende interamente nuova la "Carta delle italiane e degli italiani". Dice della violenza di genere come *questione costituzionale*. Dice di un significato attuale da far (ri) vivere, riscrivendo il diritto.

Il voto delle donne. Un voto (ri)costituente

Innanzitutto ci dice del voto – suffragio finalmente universale – che fonda la Repubblica italiana, che è *premessa* e *promessa* di una cittadinanza politica nuova, delle donne e non solo. Perché la cittadinanza delle donne cambia la cittadinanza di tutti e di tutte.

Il voto delle donne – che è conquista, che si impone, non è benevola concessione, né generosa ricompensa dei sacrifici della guerra – e, quindi, il riconoscimento della loro cittadinanza politica sono elemento fondativo, costitutivo, anzi, propriamente *costituente*.

La discontinuità nella costruzione delle strutture fondamentali dello Stato è

massima, non è solo con il fascismo; è una discontinuità più profonda, più radicale: è la rottura paradigmatica con il presupposto *di genere* della modernità (separazione dello spazio pubblico e privato / subordinazione della donna / costruzione del soggetto astratto e irrelato, della libertà come autonomia e disponibilità del proprio corpo strutturalmente negate alle donne).

È la discontinuità con la tradizione del costituzionalismo moderno (che ha fondato il *contratto sociale* sul *contratto sessuale* presupposto – C. Pateman).

Di questo vorrei parlare, perché questo è ciò che ci permette di ritrovare nella Costituzione un significato attuale da far vivere.

Suffragio universale, autonomia politica delle donne, democrazia duale

Nel momento della discontinuità rispetto alla tradizione statutaria, *il suffragio* – finalmente e davvero – *universale* emerge come fonte della legittimazione delle nuove forme della sovranità: nel senso che la conquista del voto non significa solo, con il passaggio da una costituzione ottriata a una democratica, il capovolgimento del verso del rapporto tra la costituzione, come forma della sovranità, e i cittadini, che ne sono i titolari, ma anche – e soprattutto, per quanto qui ci interessa indagare – l'estensione *qualitativa* della cittadinanza implicata dal riconoscimento dell'autonomia politica delle donne.

Il suffragio universale ha incorporato irreversibilmente nel patto fondamentale i diritti delle donne come diritti costituzionali. I diritti politici delle donne hanno aperto ad una trasformazione della forma di stato che è necessario considerare almeno altrettanto significativa di quella connessa al superamento del suffragio censitario che, con l'allargamento della base del voto, *fonda lo stato sociale*, la cui legislazione considera i soggetti non nella loro astrazione giuridica ma nella loro concreta collocazione di classe ed economica nella società (lo stato sociale e pluriclasse è lo stato del pluralismo politico, nel quale l'accesso alla rappresentanza parlamentare garantisce il riconoscimento del sistema dei diritti sociali a livello costituzionale e della legislazione ordinaria: la tutela dei lavoratori tramite la contrattazione collettiva, l'autotutela collettiva dei diritti sindacali e di sciopero, la garanzia dei beni fondamentali nei diritti sociali all'istruzione, alla salute, all'assistenza). In modo non meno significativo, l'ingresso delle donne nei luoghi della rappresentanza fonda una *democrazia duale*, capace di riconoscere la differenza dei sessi in modo non discriminatorio, perché la presenza anche delle

donne nelle sedi rappresentative influenza la produzione delle leggi che definiscono le condizioni di vita *delle donne e degli uomini*.

In questo processo, *l'origine materiale* (un fatto storico irripetibile, fatto "costituente") *diventa principio costituzionale* che impone di riconoscere e garantire la soggettività politica autonoma delle donne e riconoscerne e garantire gli effetti in ogni dimensione della vita umana.

Uguaglianza costituzionale, gender sensitive

Da qui le caratteristiche strutturali del *principio antisubordinazione di genere*. Innanzitutto, come già detto, il nesso fondativo che lo collega all'origine materialmente costituente della conquista dei diritti politici delle donne nella prima costituzione provvisoria: il legame tra origine e principio è, per il diritto costituzionale, il legame strutturante tra potere costituente e potere costituito; la natura di principio di diritto costituzionale positivo: pur con ascendenze e implicazioni con le teorizzazioni nella filosofia del diritto, è principio essenzialmente e *immediatamente* radicato *nel diritto positivo* della Costituzione repubblicana; la sua struttura e consistenza giuridica, data dalla trama delle disposizioni che rendono l'uguaglianza costituzionale – in tutta la sua complessità: pari dignità sociale, uguaglianza formale, uguaglianza sostanziale – *gender sensitive*, cioè sempre specificamente declinata in modo consapevole della struttura di genere nella quale si cala e alla quale si rapporta in chiave antisubordinazione.

Il principio antisubordinazione di genere è espresso dalla trama delle norme che declinano – riconoscono e garantiscono – l'uguaglianza in tutti gli ambiti e le sfere della vita: a partire dalla famiglia (negli art. 29 e 30, ma anche 31); per attraversare le condizioni del lavoro, riconoscendone il rilievo essenziale in collegamento con la *Repubblica fondata sul lavoro* dell'art. 1 Cost. (negli art. 36 e 37, da leggere insieme non come prescrizioni di ruoli di genere ma come garanzie concretamente situate dei diritti di lavoratori e lavoratrici, a partire dalla condizione materiale che riconosce il peso effettivo dei carichi familiari, che diventano, nell'art. 36, parametri "esterni/esogeni" della retribuzione – oltre qualità e quantità del lavoro – e, nel 37, vincoli ai poteri datoriali di organizzazione delle prestazioni lavorative); e, infine, per consolidare i diritti politici, nella sfera pubblica (48 e 51).

Premessa e promessa di emancipazione sociale

L'origine pone un principio. La premessa pone una promessa.

Promessa di trasformazione sociale: porta, infatti, nel diritto costituzionale positivo una fitta trama di norme che leggono le condizioni di genere e *riconoscono e garantiscono* (riconoscono per garantire nei luoghi e nei modi più adeguati al bisogno) i diritti delle donne in un quadro costituzionale che ha *rifiutato* il contratto sessuale: i diritti delle donne come espressi dalla soggettività politica declinata al femminile, inedita fino a quel momento, capace di definire *ex novo* la propria libertà e il proprio modo di stare nella collettività (art. 3, II Cost.: l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese), che non sono – non possono essere – semplicemente quelli già definiti dagli uomini nel tempo e nell'ordinamento giuridico segnato dalla loro esclusione.

La lunghissima guerra contro le donne del patriarcato

Ed è questo principio costituzionale che ci soccorre per parlare della "guerra *contro le donne* del patriarcato" (con tutte le cautele e i distinguo necessari nell'uso del termine).

Sessant'anni prima della Convenzione di Istanbul – spesso assunta come lo spartiacque nel contrasto alla violenza di genere – la Costituzione italiana, declinando il *principio costituzionale antisubordinazione di genere*, aveva già fornito una propria solida e autonoma base giuridica per il contrasto a ogni forma di violenza di genere.

La base costituzionale che ci permette oggi di osservare criticamente i processi e le forme attraverso le quali il diritto oggettivo – nelle sue strutture, nelle sue norme e nelle sue applicazioni – si indirizza ad assumere coerentemente la prospettiva *di genere della violenza*: cosa che richiederebbe di riconoscere che la violenza subita dalle donne in forme molteplici e diverse tra di loro (la violenza domestica, le molestie sessuali, lo stupro, il matrimonio forzato, i delitti d'onore, le mutilazioni genitali femminili, secondo l'elencazione che ne fa il *Preambolo* della Convenzione, ma anche lo *stalking*, la violenza per immagini e minacce in rete, la violenza assistita e quella economica) esprime qualcosa che trascende la rilevanza dell'atto specifico e della sua dimensione criminale, particolare (in quanto legata al fatto materiale e alle sue connotazioni) e generale/generica (in quanto fattispecie già di per sé qualificata come reato).

Violenza di genere, quando l'autorità maschile è puro dominio

Significa riconoscere *un'eccedenza*: il carattere *di genere* della violenza, la cui messa a fuoco è indispensabile.

Affermare che la violenza ha un genere non è semplicemente una questione di statistica, per quanto i dati statistici abbiano un'indubbia oggettiva rilevanza. Implica la ricostruzione di un *doppio movimento*, che *elabora una nuova interpretazione della realtà* accompagnata dalla *delegittimazione* di ogni forma di subordinazione delle donne agli uomini: modalità delle relazioni di genere, un tempo normali nelle relazioni fra i sessi e non problematizzati, vengono riconosciuti come espressione di una relazione di dominio di tipo patriarcale (sessista) e ri-concettualizzati come inaccettabili forme di subordinazione di genere.

La violenza degli uomini sulle donne ha una funzione di conferma e di riproduzione della disuguaglianza di sesso, ciò che rende il fatto singolo di violenza parte, espressione, addirittura rinforzo di una violenza strutturale contro il genere femminile che è diffusa nella società e ne pervade tutte le coordinate.

Il contratto sessuale sopravvive e persiste, *nonostante* e *contro* la Costituzione repubblicana, nella violenza degli uomini contro le donne, come trasformazione di un'autorità politica ormai delegittimata in dominio.

Raccogliere la lezione della Costituzione, riscrivere il diritto

Di fronte alla persistenza questione di genere – come questione di diseguaglianza e di spazi sottratti o preclusi alla libertà femminile e, conseguentemente, al nuovo che la libertà femminile può portare nella struttura dello stato, comunità e apparato – non possiamo accontentarci di leggere un eterno "ritardo" nell'attuazione costituzionale: settant'anni anni sono troppi, la persistenza, sotto forme che si rinnovano, della questione di genere è tale che abbiamo bisogno di una riflessione che vada più a fondo, che provi a spiegarla con la *radicalità del cambio di paradigma* e con la sua coerente e necessaria processualità (perché radicalità e processualità appartengono strutturalmente alla *democrazia duale* come alla *democrazia progressiva*).

Le donne vittime della violenza maschile sono oggi presenti sulla scena delle relazioni di genere portando tutta la novità della loro soggettività; una

soggettività politica autonoma, che immette cioè valori e principi universali a partire da sé, che mostra l'eccedenza di genere della violenza in quel *doppio movimento* di svelamento e delegittimazione, di decostruzione e ricostruzione.

È la novità del soggetto impone il metodo: per rompere le barriere che ne hanno impedito il riconoscimento e rivendicare diritti è indispensabile *riscrivere il diritto*, prendendo nelle nostre mani, nelle mani di ciascuna e ciascuno di noi, la lezione della Costituzione.